



Determinazione n. 3

del 28 gennaio 2014

atti n. 94/2013

Oggetto: Procedura di cottimo fiduciario su MePa, mediante RdO, per l'affidamento del servizio di manutenzione impianti elevatori per un periodo di anni due – sede d piazza Cardinal Ferrari n. 1 dell'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini – CIG 545642937A7
Esiti verifica offerta anomala ex art. 88 d.lgs. 163/2006 – provvedimenti conseguenti

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO


- che, con deliberazione n. 463 del 9.12.2013, atti n. 74/2010 l'Azienda Ospedaliera ha disposto di provvedere all'indizione delle procedura di cottimo fiduciario su MePa, mediante RdO, per l'affidamento del servizio di manutenzione impianti elevatori per un periodo di anni due;
- che, in data 23.12.2013, espletata la gara, è risultata miglior offerente la Nord Elevators Srl, alla quale è stata aggiudicato provvisoriamente l'affidamento della manutenzione degli impianti elevatori, salvo positivo controllo di rito della documentazione e delle voci di prezzo componenti l'importo complessivo d'offerta;

VISTI

- l'art. 86, comma 3bis, del d.lgs. 163/2006 s.m.i. (di seguito "codice degli Appalti" o CdA) "(...) *nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali....*";
- l'art. 88, comma 7, CdA "(...) *la stazione appaltante sottopone a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa, e, se la ritiene anomala, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala*";
- l'art. 86, comma 3, CdA "(...) *in ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa*";

RICHIAMATO il Decreto 20.3.2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, avente ad oggetto la determinazione del costo medio orario per il personale dipendente da imprese dell'industria metalmeccanica privata ed esercenti attività di installazione, manutenzione e gestione impianti;

RITENUTO di attivare, sulla scorta degli indicatori di costo del lavoro ivi espressi, procedura di verifica di anomalia sull'offerta presentata dal miglior offerente, in ragione della significativa percentuale di sconto applicata dalla società Nord Elevators srl;





Determinazione n. 3 del 28 gennaio 2014 atti n. 94/2013

DATO ATTO

- che, con comunicazione del 23.12.2013 attraverso il Portale AcquistiRetePA, il R.U.P., ai sensi dell'art. 88 comma 2 CdA, ha provveduto a richiedere giustificativo dei prezzi d'offerta;
- che, con nota del 27.12.13, acquisita al protocollo in data 31.12.13 n. 15971/2013, la Società ha inoltrato la giustificazione dei prezzi;
- che, con nota del 30.12.13 prot. 15946/2013, a ricezione delle succitate giustificazioni, il R.U.P. ha chiesto di specificare dettagliatamente il costo orario e la categoria dei lavoratori interessati al presidio fisso di due ore giornaliere, come previsto dagli art. 86, comma 3bis, e art. 88, comma 2, CdA, in relazione ai valori tabellari di riferimento del costo del lavoro di cui al Decreto Ministeriale di riferimento;
- che, con nota del 7.1.2014, acquisita al protocollo in pari data n. 61/2014, la Società ha comunicato il costo orario e i livelli contrattuali dei tecnici manutentori;
- che, con nota 9.1.2014 prot. 109/2014, a seguito di raffronto tra i valori indicati dall'offerente e i parametri delle tabelle allegate al Decreto del Ministero, il RUP ha richiesto precisazioni tecniche in ordine al computo del costo del lavoro;
- che, con nota 10.1.2014, acquisita al protocollo in data 14.1.2014 n. 268/2014, la Società ha dato riscontro precisando che *"le voci inerenti gli oneri previdenziali, oneri aggiuntivi ed oneri accessori, a seguito dell'analisi effettuata dalla Direzione aziendale, rientrano nelle spese generali ed utile di impresa"*;
- che, con nota del 15.1.14 prot. 344/2014, il R.U.P., non ritenendo le giustificazioni e precisazioni dedotte esaurienti e congrue con i raffronti tabellari di riferimento, ha convocato un incontro per il giorno 20 gennaio 2014 alle 14.30, per discutere in contraddittorio la giustificazione dei prezzi inviati;
- che, con nota 15.1.2014, acquisita al protocollo del 16.1.2014 n. 393/2014, la Società ha confermato la propria presenza all'incontro di contraddittorio;
- che, in data 20 gennaio 2014, si è svolto un incontro in contraddittorio per la giustificazione del costo di lavoro ai sensi dell'art. 88 del C.D.A. con l'Amministratore Unico e il Responsabile Commerciale della Nord Elevators Srl;

EVIDENZIATO

che, nel corso del suddetto incontro, il RUP

- ha rilevato il significativo divario tra l'importo indicato quale costo orario da Nord Elevators (costo orario proposto per lavoratore di 4/5° livello € 9/10 ora) rispetto ai valori medi individuati dal DM 20.3.2013 cit. (costo orario lavoratore 4° livello € 20,59, lavoratore 5° livello € 22,04), rimarcando l'assenza di giustificativi da parte dell'offerente per quanto concerne le voci afferenti a oneri previdenziali ed accessori, oneri aggiuntivi (tredicesima-festività retribuite) e oneri accessori (TFR – contributo di solidarietà – assistenza sanitaria, integrativa, ecc.), pure previsti e computati a livello ministeriale quale componenti del costo orario complessivo;
- ha richiesto chiarimenti in ordine all'affermazione di cui alla nota dell'offerente prot. 268/2014 cit., in considerazione degli importi risultanti da simulazioni svolte sul costo del lavoro in relazione alle tabelle ministeriali di riferimento, *prime facie* non compatibili con l'offerta ed il tipo di presidio fisso richiesto dal capitolato d'appalto;



Determinazione n. 3

del 28 gennaio 2014

atti n. 94/2013

RILEVATO

- ▲ che la Società non ha fornito chiarimenti in merito, né dedotto elementi di cui all'art. 2 del DM 20.3.2013, tali da giustificare oscillazioni del costo del lavoro compatibili con l'offerta espressa in gara;
- ▲ che la Società ha contestualmente richiesto la possibilità di integrare la documentazione entro le ore 12.00 del 21.1.14;
- ▲ che il R.U.P., pur riservandosi ogni eventuale provvedimento in merito alla procedura in parola, ha acconsentito all'ulteriore produzione di giustificativi da parte della Società;
- ▲ che, pur tuttavia, in data 21.1.14. ore 8.42, è pervenuta nota della Nord Elevators Srl, acquisita al protocollo in pari data n. 518, nella quale l'offerente dichiara che "a fronte di una dettagliata analisi comparativa con le precedenti comunicazioni inoltrate dalla scrivente quali "giustificazioni" (nel dettaglio ns: prot. n. 069 del 27.12.2013, ns. protocollo n. 072 del 7.1.2014 e ns. prot. n. 074 del 10.1.2014) si ritiene di non produrre alcuna integrazione";

VISTO l'orientamento giurisprudenziale in materia e, in particolare:

- ▲ il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa in tema di anomalia dell'offerta, il quale prevede che in sede di verifica deve ritenersi possibile che, a fronte di determinate voci di prezzo giudicate eccessivamente basse e dunque inattendibili, l'impresa dimostri che, per converso, altre voci di prezzo sono state inizialmente sopravvalutate e che, in relazione a queste, essa è in grado di conseguire un concreto, effettivo, documentato e credibile risparmio che permette di compensare il maggior costo di altre voci (così, di recente, Cons. Stato, sez. VI, 24 agosto 2011 n. 4801; Id., sez. VI, 21 maggio 2009 n. 3146; Id., sez. VI, 7 marzo 2008 n. 1007);
- ▲ il principio di indicatività dei valori previsti dalle apposite tabelle ministeriali relative al costo del lavoro negli appalti di servizi: non fissandosi criteri rigidi e perentori, tali da dar luogo, nel caso di mancato rispetto, all'esclusione automatica dell'offerta in caso di sensibile scostamento la stazione appaltante è tenuta a disporre la verifica delle anomalie ai sensi dell'art. 86 D.Lgs. n. 163/2006, in linea con il principio codificato dall'art. 55 della direttiva 31 marzo 2004 n. 2004/18/CE, secondo cui i concorrenti devono avere la possibilità di dimostrare in concreto qualunque circostanza (di diritto e di fatto) che permetta loro la riduzione dei costi. Ne deriva che lo scostamento dalle voci di costo che nelle tabelle ministeriali risultano derogabili può essere accettato, purché tale scostamento non sia eccessivo e risulti debitamente motivato (Cfr. Cons. di Stato, sez. VI, 21.7.2010 n.4783; sez.V, 7.10.2008, n.4847; sez. VI, 3.5.2002, n.2334; 5.8.2005, n. 4196; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 4 novembre 2010, n. 22686).

TENUTO CONTO dei pareri espressi sull'argomento dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici:

- ▲ Parere di Precontenzioso n. 114 del 19/07/2012 - rif. PREC 45/12/S
- ▲ Parere di Precontenzioso n. 203 del 10/11/2011 - rif. PREC 189-190-191/11/S
- ▲ Parere di Precontenzioso n. 202 del 10/11/2011 - rif. PREC 169/11/S
- ▲ Parere di Precontenzioso n. 189 del 20/10/2011 - rif. PREC 199/10/S



Determinazione n. 3

del 28 gennaio 2014

atti n. 94/2013

la stazione appaltante, attraverso un giudizio complessivo di remuneratività, ben può dichiarare la congruità di un'offerta che indichi uno scostamento rispetto ai parametri indicati nelle Tabelle purché vengano salvaguardate le retribuzioni dei lavoratori così come stabilito in sede di contrattazione collettiva e quindi tale scostamento non sia eccessivo e risulti debitamente motivato (Cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, 21.7.2010 n.4783; Sez.V, 7.10.2008, n.4847; Sez. VI, 3.5.2002, n.2334; 5.8.2005, n. 4196).

RILEVATO che, nel caso di specie, l'impresa Nord Elevators non ha fornito giustificazioni esaurienti in relazione ai prezzi applicati e al computo dell'offerta finale, non ravvisandosi elementi idonei alla congrua copertura delle voci afferenti a oneri previdenziali ed accessori, oneri aggiuntivi (tredicesima-festività retribuite) e oneri accessori (TFR – contributo di solidarietà – assistenza sanitaria, integrativa, ecc.), pure previsti e computati a livello ministeriale quale componenti del costo orario complessivo, ovvero a giustificarne l'abbattimento ai valori indicati dall'offerente;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra, di procedere all'esclusione della società NORD ELEVATORS dalla gara in parola ai sensi e per gli effetti dell'art. 88 CdA, in quanto anormalmente bassa, e di aggiudicare provvisoriamente l'incarico alla seconda classificata la Marrocco Elevators Srl, previa positiva verifica di rito dei requisiti e dell'offerta;

Vista la deliberazione n. 357 del 24 novembre 2006, atti n. 63/2003, con la quale il Direttore Generale ha approvato il Regolamento "Poteri, funzioni e compiti dei Dirigenti di linea della Direzione Amministrativa e modalità di adozione degli atti di competenza" e schede annesse;

DETERMINA

per i motivi rappresentati nella parte espositiva

- 1) di escludere dalla gara la Società Nord Elevators Srl ai sensi e per gli effetti dell'art. 88 CdA;
- 2) di aggiudicare provvisoriamente – previa positivo espletamento dei controlli richiesti dalla normativa vigente - il servizio di manutenzione impianti elevatori per un periodo di anni due della sede di piazza Cardinal Ferrari n. 1 dell'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini alla Marrocco Elevators Srl, seconda classificata;
- 3) di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 18 comma 7 della Legge Regionale n°33/2009;
- 4) di disporre la pubblicazione della presente determinazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 18 comma 9 della LR n°33/2009.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ing. Massimiliano Agistri

L'atto si compone di n° 4 (quattro) pagine
Il presente atto non è soggetto a controllo
UO Gestione Tecnico Patrimoniale
Responsabile del Procedimento Ing. Massimiliano Agistri
Pratica trattata da Alma Minotto

www.AlboPretorionline.it 29/01/14